

REGOLAMENTO DELL' ISTITUTO SEMINE

Ogni denominazione concernente persone è espressa al maschile, ma è da intendersi anche al femminile.

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Capitolo I: generalità

Art. 1 Denominazione

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare di Bellinzona-Semine costituiscono un istituto scolastico denominato «*Istituto Semine* » (vedi art. 24 Legge della Scuola, in seguito LS).

Art. 2 Composizione dell'istituto

L'istituto comprende:

- a) la scuola dell'infanzia, via Raggi 2
- b) la scuola elementare, via Maestri Comacini 2

Art. 3* Sede della direzione

La sede della direzione è ubicata in via Bonzanigo 1 a Bellinzona

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Capitolo II: organi di conduzione

Art. 4*

Conduzione dell'istituto

La direzione dell'istituto è affidata a un direttore ad interim a tempo pieno designato dall'autorità di nomina.

E' direttore anche degli altri istituti del comune di Bellinzona.

I compiti del direttore sono indicati dall' autorità di nomina e dall'articolo 31 della legge della scuola.

Il direttore è coadiuvato da un collaboratore di direzione.

Si avvale anche della collaborazione di un gruppo (GOFI: gruppo operativo fase interinale) designato dall'autorità di nomina.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 5

Compiti del direttore

I compiti del direttore sono stabiliti dall'art. 31 LS e dall'art. 34 del Regolamento di applicazione (in seguito Reg. LS).

Art. 6*

Compiti dei docenti coordinatori

I compiti sono stabiliti dall'art. 35 LS e dall'art. 23 Reg. LS.

Altri compiti possono essere stabiliti dal collegio dei docenti.

***Abrogato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 7

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti - nominati, incaricati e supplenti - degli altri operatori pedagogici dell' istituto (vedi LS, art. 36).

Art. 8*

Compiti del collegio dei docenti

I compiti del collegio dei docenti sono stabiliti dall'art. 37 LS e dall'art. 25 Reg. LS.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 9*

Organizzazione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico designa un presidente, eventualmente un vicepresidente e/o un segretario, i quali restano in carica un anno e sono rieleggibili (vedi Reg. LS, art. 26).
2. Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno (vedi Reg. LS, art. 27).
3. Il collegio dei docenti è convocato dal direttore, o su richiesta di un quinto dei membri, almeno dieci giorni prima, con l'elenco delle trattande (vedi Reg. LS art. 29).
4. Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri; in mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane (vedi Reg. LS art. 30).
5. Per le deliberazioni ed il verbale vedi art. 31 Reg. LS.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Capitolo III: organi di rappresentanza

Art. 10 **L'assemblea dei genitori**

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale e dei genitori affidatari sugli allievi iscritti (vedi art. 41 e 42 LS, art. 63 Reg. LS).

TITOLO II NORME VARIE

Capitolo IV: Disposizioni generali

a) Disposizioni generali comuni

Art. 11* **Vendita e collette**

Qualsiasi vendita, colletta, distribuzione di circolari esterne, concorsi diversi, devono essere preventivamente selezionati e autorizzati dalla direzione.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 12* **Fumo**

Si può fumare nei locali riservati agli adulti, esclusi i locali riservati alla cucina.

***Art. abrogato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 13 **Credito di istituto**

Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali, l'istituto fa capo ad un credito annuo stabilito (vedi LS art. 24). Fanno stato le disposizioni previste dallo specifico regolamento cantonale. Il collegio dei docenti, entro la fine dell'anno scolastico può formulare delle proposte alla direzione.

Art. 14 **Monte ore**

Fanno stato le disposizioni previste dallo specifico regolamento cantonale.

I progetti devono essere formulati entro fine marzo ai competenti uffici dipartimentali.

Art. 15 **Chiusura eccezionale dell'istituto**

Il Municipio ha il diritto di decidere la chiusura eccezionale dell'istituto in caso di manifestazioni particolari.

Art. 16 Materiale scolastico

1. Il materiale scolastico può essere ritirato all'economato dell'istituto tramite il custode.
2. Il Municipio stanZIA un credito adeguato per l'acquisto di altri materiali. Il direttore autorizza gli acquisti.

Art. 17 Albo

In ogni sede è previsto un albo esterno per le comunicazioni ai genitori ed uno interno ad uso dei docenti.

b) Disposizioni per la scuola dell'infanzia

Art. 18 Iscrizioni

La direzione trasmette alle famiglie la documentazione necessaria per l'iscrizione degli allievi.

Art. 19 Presa di contatto

Per la presentazione della scuola dell'infanzia di regola i docenti convocano:

- a) nei mesi di maggio/giugno: i genitori dei nuovi iscritti del secondo e del terzo livello;
- b) nel mese di agosto: i genitori dei nuovi iscritti del primo livello e i genitori degli allievi che sono stati iscritti durante la pausa estiva.

Art. 20 Orario

L'orario giornaliero è il seguente:

entrata	8.30	9.00
uscita	15.30	15.45
uscita di mercoledì	11.30	

Il collegio dei docenti può proporre modifiche agli orari di inizio e di fine delle lezioni; la decisione spetta al Municipio con l'approvazione dell'ispettore.

c) Disposizioni per la scuola elementare

Art. 21 Iscrizione

La direzione trasmette alla famiglia la documentazione necessaria per l'iscrizione degli allievi alla prima classe.

Art. 22 Presa di contatto

La direzione organizza un eventuale incontro fra i genitori di ogni allievo e il futuro docente di prima elementare.

Art. 23*

Orario

L'orario giornaliero è il seguente:

inizio	fine	ricreazione
8.15	11.30	9.45 – 10.00
13.45	16.15	15.15 – 15.30

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 24*

Art. 24 Scuola fuori sede

1. Nel corso del secondo ciclo le classi dei tre istituti scolastici comunali partecipano, di regola, a un corso di scuola fuori sede e a un corso di attività sportive.
2. Gli allievi che, per gravi motivi, sono autorizzati dalla direzione a non partecipare alla scuola fuori sede, sono tenuti a seguire le lezioni di un'altra classe.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 25

Doposcuola

1. Per gli allievi delle scuole elementari dei tre istituti comunali possono essere organizzati corsi facoltativi di doposcuola.
2. L'organizzazione compete alla direzione che si avvale della collaborazione di docenti coordinatori del doposcuola designati, per un periodo di due anni, dal collegio dei docenti.
3. I compiti dei coordinatori e il relativo compenso sono definiti nelle apposite disposizioni.
4. Per il resto, vale quanto stabilito dagli art. 57 e segg. del regolamento di applicazione della Legge sulla SI e sulla SE.

d) Disposizioni comuni per gli insegnanti

Art. 26

Uscite

1. Ai docenti sono riconosciute le indennità, in uso presso l'amministrazione comunale, per le trasferte concernenti attività fuori sede (quali sopralluoghi, ricognizioni ed altre incombenze professionali) autorizzate dalla direzione.
2. Agli accompagnatori, previsti dalle normative per le uscite, sono riconosciute le indennità di trasferta.
3. Su richiesta del docente, la direzione può mettere a disposizione gli accompagnatori necessari.

Art. 27

Accesso all'edificio scolastico

Ogni docente ha il diritto di accedere agli edifici scolastici ed ai locali in cui opera, anche al di fuori degli orari scolastici.

Art. 28

Supplenze

Per le supplenze valgono le disposizioni cantonali in materia.

Capitolo V: Disposizioni generali per gli allievi

a) Disposizioni comuni

- Art.29 **Assicurazione infortuni e responsabilità civile**
Per l'assicurazione infortuni scolastici e la responsabilità civile si veda la relativa Legge del 18.12.1996.
- Art.30 **Danni provocati dagli allievi**
Il costo dei danni provocati intenzionalmente dagli allievi possono essere addebitati alle famiglie.
- Art.31 **Materiale scolastico**
La scuola fornisce il materiale scolastico. La spesa per la sostituzione di materiale perso o reso inservibile per negligenza, è addebitata alle famiglie.

b) Disposizioni per gli allievi della scuola dell'infanzia

- Art.32 **Frequenza**
 1. Gli allievi iscritti sono tenuti a frequentare regolarmente, osservando l'orario giornaliero.
 2. Per gli allievi del primo livello è ammessa la frequenza parziale.
 3. Per gli allievi del II e III livello, la frequenza parziale deve essere preventivamente concordata con la direzione.
- Art.33 **Tassa di refezione**
L'entità della tassa di refezione e le modalità di pagamento sono stabilite dal Municipio.

Capitolo VI: Disposizioni per i genitori

- Art.34 **Assenze**
Per assenze dovute a malattia superiori alla settimana, può essere richiesto il certificato medico.
- Art.35 **Malattie infettive**
I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al docente eventuali malattie infettive contratte dai figli. Il rientro potrà avvenire presentando la dichiarazione medica comprovante l'idoneità a riprendere la scuola.

- Art.36 **Colloqui**
I genitori concordano la data dei colloqui con gli insegnanti.
- Art.37 **Informazioni sui servizi**
I genitori ricevono le informazioni sui vari servizi (sostegno pedagogico, cura dentaria, ginnastica correttiva, visite mediche, ...) durante la riunione informativa di inizio anno.
- Art.38 **Accompagnamento degli allievi**
I genitori accompagnano gli allievi all'interno dell'edificio solo se sussistono ragioni particolari; per la scuola dell'infanzia valgono le disposizioni cantonali.
- Art.39 **Sospensione temporanea della frequenza**
 1. Per la scuola dell'infanzia: la sospensione temporanea della frequenza è da comunicare alla docente.
 2. Per la scuola elementare: la sospensione temporanea della frequenza è da richiedere, dieci giorni prima tramite l'apposito formulario, all'ispettorato.

Capitolo VII: Servizi

- Art.40 **Servizi educativi**
Nell'istituto sono di regola presenti i seguenti servizi educativi:
 - a) Servizio di sostegno pedagogico;
 - b) Servizio per allievi alloggiati
 - c) Doposcuola opzionale
- Art.41* **Servizi medici e paramedici**
I servizi medici e paramedici sono:
 - a) Il medico scolastico
 - b) Il medico dentista
 - c) L'operatrice di profilassi dentaria
***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Capitolo VIII: Disposizioni finali

- Art.42 **Entrata in vigore**
Il presente regolamento di istituto entra in vigore con l'anno scolastico 1998/99, previa approvazione del Municipio.

Art.43

Eventuali modifiche

Il presente regolamento di istituto potrà essere modificato ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, rispettando quanto previsto per le deliberazioni del collegio.

Le modifiche andranno preavvisate dagli Ispettori e sottoposti all'accettazione del Municipio.

Adottato dal collegio dei docenti il 5 maggio 1997

Preavvisato dall'ispettorato della SE e della SI il 26 giugno 1997

Ordinanza modificata con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008

Pubblicata all'Albo comunale dal 29 settembre 2008 al 13 ottobre 2008

In vigore dal 13 ottobre 2008.